

LOTTO 1

LOCAZIONE DI UN SISTEMA DI STAMPA DIGITALE A COLORI A CORPO MACCHINA UNICO, COMPRENSIVA DI IMPRESSIONI-PASSAGGI (CLICK), FORMAZIONE SPECIFICA, SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI AL SUO CORRETTO FUNZIONAMENTO, ECCETTUATA LA CARTA, DA DESTINARE AL CENTRO DUPLICAZIONI INTERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CIG 6369149406

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Indice

Art. 1	Oggetto del contratto.....	3
Art. 2	Obblighi e responsabilità dell'impresa.....	3
Art. 3	Norme che regolano il contratto.....	3
Art. 4	Documenti che fanno parte del contratto.....	3
Art. 5	Decorrenza e durata del contratto.....	4
Art. 6	Importo dell'appalto.....	4
Art. 7	Direttore dell'esecuzione del contratto.....	4
Art. 8	Avvio dell'esecuzione del contratto.....	5
Art. 9	Variazioni contrattuali.....	5
Art. 10	Verifica di conformità.....	5
Art. 11	Rilevazione e conguaglio delle copie prodotte.....	6
Art. 12	Fatturazione e pagamenti.....	6
Art. 13	Penali.....	7
Art. 14	Subappalto.....	9
Art. 15	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Art. 16	Obblighi assicurativi.....	9
Art. 17	Deposito cauzionale.....	11
Art. 18	Tutela dei lavoratori.....	11
Art. 19	Obblighi in materia della sicurezza nei luoghi di lavoro.....	12
Art. 20	Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore.....	12
Art. 21	Cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	12
Art. 22	Segreto d'ufficio.....	13
Art. 23	Incarico di responsabile del trattamento dei dati personali (art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs n. 196/2003.....	13
Art. 24	Risoluzione del contratto per inadempimento.....	14
Art. 25	Clausole di risoluzione espressa.....	14
Art. 26	Recesso.....	16
Art. 27	Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	16
Art. 28	Spese contrattuali.....	17
Art. 29	Disposizioni anticorruzione.....	17
Art. 30	Elezione di domicilio dell'Appaltatore.....	17
Art. 31	Definizione delle controversie.....	17
Art. 32	Norma di chiusura.....	18

Art. 1 Oggetto del contratto

1. Il presente capitolato ha ad oggetto la locazione di un sistema di stampa digitale a colori a corpo macchina unico, comprensiva di impressioni-passaggi (click), formazione specifica, servizi di assistenza tecnica e manutenzione, attività complementari e materiali di consumo necessari al suo corretto funzionamento, eccettuata la carta, da destinare al Centro Duplicazioni Interno (CDI) della Provincia Autonoma di Trento.
2. Le caratteristiche dell'apparecchiatura oggetto della locazione e dei servizi inclusi nel canone dovranno essere conformi a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico Lotto 1 e nell'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicataria in sede di gara.

Art. 2 Obblighi e responsabilità dell'impresa

1. Tutti gli oneri e le responsabilità derivanti da: trasporto, immagazzinamento, movimentazione, custodia ed in genere qualsiasi attività relativa agli obblighi di cui al par. 4.1 "*Consegna, installazione e messa in opera*" del Capitolato Tecnico – Lotto 1, sono a totale carico dell'Appaltatore, senza alcun onere, diretto o riflesso, a carico della Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore si impegna a svolgere, oltre a quanto già previsto nel presente atto e nel Capitolato Tecnico, le seguenti attività:
 - i. indicare preventivamente quali saranno il referente o i referenti responsabili della consegna, dell'assistenza tecnica e della somministrazione dei materiali di consumo delle apparecchiature noleggate;
 - ii. comunicare i recapiti ai quali devono essere inoltrate le richieste degli utenti relative all'assistenza tecnica e alla fornitura dei materiali di consumo;
 - iii. definire adeguate modalità operative per la raccolta, la registrazione e l'evasione delle richieste, nonché per dare evidenza ai tempi di evasione.
3. Nella fase esecutiva del presente contratto restano ferme, in capo all'Appaltatore, sia una completa autonomia sia tutte le responsabilità connesse all'esecuzione della fornitura, oltre alle più ampie e connesse responsabilità di tipo civile e penale per danni a cose e/o persone, tipiche dell'appalto, afferenti alla gestione dei singoli lavoratori e dell'organizzazione degli adempimenti correlati alla fornitura.

Art. 3 Norme che regolano il contratto

1. Il presente contratto è soggetto alle seguenti normative:
 - D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - legge n. 68/1999.

Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente Capitolato Speciale d'Oneri
 - b) il Capitolato Tecnico – Lotto1;
 - c) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;

- d) l'offerta economica dell'Appaltatore;
- e) il DUVRI;
- f) gli eventuali allegati illustrativi dell'offerta tecnica, che rimangono depositati presso l'Amministrazione per l'esecuzione dell'appalto, a disposizione dell'Appaltatore.

Art. 5 Decorrenza e durata del contratto

1. La durata del contratto è fissata in 72 (settantadue) mesi, a decorrere dalla data di stipulazione del medesimo. Trascorso tale termine, il rapporto contrattuale si estingue, senza necessità di disdetta.
2. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, la Provincia potrà richiedere, tramite PEC, l'avvio anticipato del servizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'art. 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e all'art. 302 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.
3. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

Art. 6 Importo dell'appalto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.
2. Nel canone sono compresi:
 - a) canone di locazione delle apparecchiature;
 - b) un numero di impressioni-passaggi (click) a colori e/o in bianco e nero come meglio specificate all'art. 1 "OGGETTO DELLA FORNITURA" del Capitolato Tecnico – Lotto 1;
 - c) attività di affiancamento e di formazione specifica al personale da adibire all'utilizzo delle apparecchiature di cui all'art. 4, par. 4.3 "Affiancamento agli utenti e formazione specialistica" del Capitolato Tecnico Lotto 1;
 - d) servizio di assistenza tecnica e manutenzione di cui all'art. 4, par. 4.2 "Assistenza tecnica e manutenzione" del Capitolato Tecnico Lotto 1;
 - e) materiali di consumo necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature, eccettuata la carta di cui all'art. 4, par. 4.4 "Fornitura materiali di consumo" del Capitolato Tecnico Lotto 1.
3. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione prezzi in conformità all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
4. Il prezzo contrattuale sarà aggiornato a decorrere dall'inizio della seconda annualità, su richiesta dell'impresa, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Art. 7 Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 8 Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Appaltatore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a seguito di verifica di conformità della fornitura avviata entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla consegna, attivazione e installazione come previsto all'art. 4, par. 4.1 "*Consegna, installazione e messa in opera*" del Capitolato Tecnico – Lotto 1, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Appaltatore.

Art. 9 Variazioni contrattuali

1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla Stazione Appaltante si applica l'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante potrà richiedere, in ogni momento, l'espansione delle apparecchiature noleggiate, mediante l'installazione di nuovi accessori o la sostituzione di accessori esistenti, previa ridefinizione del corrispettivo, secondo quanto previsto al comma 1.

5. Qualora non fosse più possibile reperire i pezzi di ricambio o il materiale di consumo per l'apparecchiatura oggetto della fornitura, l'Appaltatore dovrà sostituire le medesime con macchine di diverso modello, previamente accettate dalla Stazione Appaltante, che possiedano almeno le caratteristiche indicate nelle schede tecniche allegate, senza che ciò possa determinare, in ogni caso, un aumento dei prezzi.

6. L'Appaltatore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificarne la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni, previa autorizzazione scritta del direttore dell'esecuzione.

Art. 10 Verifica di conformità

1. Secondo quanto previsto dagli artt. 312 ss. del D.P.R. 207/2010, il contratto è soggetto a verifiche di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle

condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso.

2. La Stazione Appaltante provvederà a dare tempestivo avviso all'Appaltatore circa il giorno in cui si procederà alla verifica di conformità, affinché l'Appaltatore possa intervenire. In sede di verifica di conformità verrà redatto un verbale in doppio esemplare che dovrà essere sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in contraddittorio con l'Appaltatore.

3. La verifica di conformità avrà lo scopo di accertare il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature, il possesso dei requisiti richiesti nel Bando di Gara nonché i miglioramenti eventualmente proposti dall'Appaltatore in sede di offerta.

4. In seguito a positivo esito della verifica di conformità verrà emesso il certificato di verifica di conformità che sarà trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale dovrà firmarlo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

5. La fornitura si intenderà accettata in seguito a stipulazione, da entrambe le parti, del certificato di verifica di conformità secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010.

Art. 11 Rilevazione e conguaglio delle copie prodotte

1. Il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere effettuata la lettura dei contatori di impressioni-passaggi (click) dell'apparecchiatura oggetto dell'appalto e calcolato l'effettivo numero delle impressioni-passaggi (click) prodotte rispetto ai quantitativi presunti indicati all'art. 1 "*Oggetto della fornitura*" del Capitolato Tecnico – Lotto 1.

2. L'eventuale conguaglio delle impressioni-passaggi (click) rispetto ai singoli quantitativi presunti indicati all'art. 1 "*Oggetto della fornitura*" del Capitolato Tecnico sarà calcolato nel seguente modo:

(a) nel caso di impressioni-passaggi (click) non prodotte rispetto ai singoli quantitativi presunti, il conguaglio non potrà superare il 15% (quindici per cento) di tali quantitativi;

(b) nel caso di impressioni-passaggi (click) prodotte in eccedenza rispetto ai singoli quantitativi presunti, sarà oggetto di conguaglio annuale il 100% di tali eccedenze.

3. Le eventuali differenze (copie non prodotte o copie prodotte in eccedenza) andranno valorizzate al rispettivo prezzo unitario indicato nell'Offerta Economica quale "Costo singolo passaggio".

4. L'Appaltatore dovrà contabilizzare e fatturare tutti i conguagli (in negativo o in positivo) entro il primo trimestre dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Ai fini della fatturazione il costo per le impressioni-passaggi (click) in eccedenza è omnicomprensivo sia del grado di copertura toner del foglio, sia dell'eventuale utilizzo di modifiche atte a incrementare la qualità di stampa (sia essa il grado di lucidità o l'utilizzo di ulteriori toner V° e VI° colore).

Art. 12 Fatturazione e pagamenti

1. La decorrenza del pagamento del canone s'intende dal primo giorno del mese successivo alla data del verbale di avvio dell'esecuzione attestante l'esito positivo della consegna, installazione e messa in funzione della fornitura nel suo complesso.

2. La fatturazione del canone oggetto della fornitura avverrà in rate trimestrali posticipate.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità, secondo le modalità previste

dagli articoli 312 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. La verifica di conformità avviene entro 20 giorni naturali consecutivi dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

5. La Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia") in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

7. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Stazione Appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

8. Nella fattura dovranno comparire dettagliatamente tutte le voci di spesa di cui la stessa si compone.

9. Il pagamento avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore; gli estremi del conto corrente dovranno essere riportati in calce alle relative fatture e comunicati per iscritto alla Stazione Appaltante.

Art. 13 Penali

1. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge, dal presente Capitolato e dalle norme di partecipazione, costituiscono casi di inadempimento, che potranno essere soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

(a) mancato rispetto del termine di cui al Punto 1 del par. 4.1 "*Consegna, installazione e messa in opera*" del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale indicato in sede di gara per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna, installazione e messa in funzione della fornitura nel suo complesso; l'esito negativo del verbale di cui al precedente Art. 5 "*Decorrenza e durata del contratto*" equivale a ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto;

(b) deve considerarsi mancato rispetto del termine di cui al Punto 1 del par. 4.1 "*Consegna, installazione e messa in opera*" del Capitolato Tecnico Lotto 1 anche il caso in cui l'Appaltatore esegua la consegna, installazione e messa in funzione della fornitura nel suo complesso in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni fornite dalla Stazione Appaltante e dall'offerta presentata. In tal caso la Stazione Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali di cui al precedente

Punto a) sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente Capitolato, al Capitolato Tecnico Lotto 1, all'Offerta Tecnica Lotto 1 ed all'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- (c) mancato svolgimento dell'attività di "affiancamento agli utenti", di cui al Punto 1 del par. 4.3 "*Affiancamento agli utenti e formazione specialistica*" del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell'ammontare netto contrattuale indicato in sede di gara;
- (d) mancata erogazione dell'attività di formazione del personale tecnico utilizzatore delle apparecchiature e del software come indicato nel Punto 2 del par. 4.3 "*Affiancamento agli utenti e formazione specialistica*" del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell'ammontare netto contrattuale indicato in sede di gara;
- (e) mancata fornitura dei materiali di consumo dei sistemi di produzione, esclusa la carta, nei termini indicati al Punto 2 del par. 4.4 "*Fornitura materiali di consumo*" del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale indicato in sede di gara per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- (f) mancata fornitura delle schede di sicurezza, redatte in lingua italiana, previste dalla normativa vigente in materia, dei materiali di consumo: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolauno per mille) dell'ammontare netto contrattuale indicato in sede di gara;
- (g) mancata erogazione del servizio di assistenza tecnica "on site" nel rispetto dei tempi previsti dal comma 4 del par. 4.2 "*Assistenza tecnica e manutenzione*" del Capitolato Tecnico: per ogni ora di ritardo la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolauno per mille) dell'ammontare netto contrattuale indicato in sede di gara;
- (h) mancata riparazione nel rispetto dei termini previsti come indicato nel comma 4 del par. 4.2 "*Assistenza tecnica e manutenzione*" del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell'ammontare netto contrattuale indicato in sede di gara;
- (i) mancata riparazione nel rispetto dei termini previsti come indicato nel comma 5 del par. 4.2 "*Assistenza tecnica e manutenzione*" del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale giornaliera pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale indicato in sede di gara a decorrere dal quarto giorno successivo alla chiamata e sino al giorno del ripristino;
- (j) mancato rispetto del termine per l'attività di ritiro e smaltimento materiali di risulta nel rispetto dei termini previsti dal par. 4.5 "*Ritiro e smaltimento materiali di risulta*" del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolauno per mille) dell'ammontare netto contrattuale indicato in sede di gara per ogni giorno di ritardo;
- (k) mancato rispetto del termine di cui al par. 6 "*Disinstallazione*" del Capitolato Tecnico: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolauno per mille) al giorno per ogni giorno di ritardo.

2. La Stazione Appaltante invierà tramite PEC all'Appaltatore formale contestazione scritta assegnandogli un congruo tempo, non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze alla Stazione Appaltante entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.
4. In ogni caso, l'Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle penali previste nel presente contratto adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di pezzi di ricambio o di materiali di consumo, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, se non dimostra altresì, sempre con le modalità di cui al comma precedente, che non ha potuto evitare l'inadempimento.
5. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore all'importo delle penali stesse.
6. L'ammontare delle penali applicate in base al presente capitolato sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
7. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali nell'arco di un anno la Stazione Appaltante si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
8. L'applicazione delle penali non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
9. Per quanto non è previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 298 D.P.R. 207/2010.

Art. 14 Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, pena il diniego dell'autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.
3. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo dei servizi da subappaltare ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 Obblighi assicurativi

1. L'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere per tutta la durata dell'appalto e con primaria

Compagnia di Assicurazioni una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento dei lavori inerenti l'appalto medesimo, sollevando con ciò la Provincia Autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) rispettivamente per ciascun sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

2. Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso il competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento - prima della stipulazione del contratto.

3. La polizza dovrà includere le seguenti estensioni di garanzia:

- i. La Compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38).
- ii. La qualifica di Terzo si estende anche alla Provincia Autonoma di Trento, ai suoi prestatori di lavoro, ed a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti.
- iii. L'assicurazione vale per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purchè operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato.
- iv. L'assicurazione vale per i danni arrecati ai locali nei quali si svolgono le attività oggetto di appalto ed alle cose che si trovano all'interno degli stessi.

4. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la Stazione Appaltante e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati.

5. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, la stessa dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale dando prova dell'avvenuto pagamento, tassativamente entro i termini della scadenza annuale della polizza. In caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, la Stazione Appaltante, ferma la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi di rinnovo, salvo rivalersi sull'Appaltatore tramite trattenuta sul corrispettivo, compresi gli interessi di mora conseguenti, o mediante incameramento parziale della cauzione definitiva.

6. La Stazione Appaltante si riserva sin d'ora di esaminare il contratto di assicurazione per verificarne la congruità.

7. L'Appaltatore si impegna a verificare in contraddittorio con la Stazione Appaltante eventuali modifiche e/o integrazioni alla polizza.

8. Qualora l'Appaltatore sia un'Associazione Temporanea d'Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 37 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

9. L'Appaltatore, inoltre, si assume i rischi derivanti da furto ed incendio delle apparecchiature oggetto del presente contratto, per tutta la durata della locazione. La Stazione Appaltante garantisce comunque l'esistenza di un impianto di rilevamento incendi e di un servizio di vigilanza presso l'edificio in cui verranno installate le apparecchiature oggetto del presente contratto.

Art. 17 Deposito cauzionale

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 13, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 9, presentato dall'Appaltatore, regolarmente vistato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla Stazione Appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante stessa.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l'Appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 18 Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
3. Tutti i lavoratori che svolgeranno la propria attività lavorativa presso il Centro Duplicazioni Interno della Provincia Autonoma di Trento dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i..

Art. 19 Obblighi in materia della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'Appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. Spetta all'Appaltatore prima della stipulazione del contratto di appalto, la compilazione, per la parte di propria competenza, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), appositamente predisposto dal Datore di lavoro Committente ai sensi dell'art 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 .
6. Il D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell'Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo del servizio.

Art. 20 Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione Appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento la Stazione Appaltante recederà dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione utilmente eseguita dall'Appaltatore.

Art. 21 Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il

cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della Stazione Appaltante e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione Appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione Appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'Stazione Appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

Art. 22 Segreto d'ufficio

1. L'Appaltatore ed i suoi collaboratori sono tenuti all'osservanza del segreto di tutto ciò di cui per ragioni di servizio verranno a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Provincia Autonoma di Trento.

2. L'Appaltatore è responsabile e risponde direttamente per tutti i danni causati alla Provincia Autonoma di Trento a seguito di violazione dell'obbligo suddetto da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Art. 23 Incarico di responsabile del trattamento dei dati personali (art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs n. 196/2003

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della Stazione Appaltante.

2. L'Appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nel contratto e si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali.
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti

fissati dal D.Lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;

- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003, e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

5. La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 24 Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione Appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Stazione Appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente art. 24 "*Risoluzione del contratto per inadempimento*", la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- A) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- B) ingiustificata sospensione del servizio;
- C) subappalto non autorizzato;
- D) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 14 del presente capitolato;
- E) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- F) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione Appaltante presso l'Appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione Appaltante stessa, in conformità al precedente art. 10, comma 3, del presente capitolato;
- G) applicazione di penali tali da superare il limite del 10% dell'importo contrattuale;
- H) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- I) ritardo nella consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature, protratto per oltre 30 (trenta) giorni;
- J) ritardo, protratto per oltre 30 (trenta) giorni, nell'adempimento all'obbligo di fornire le modalità operative per la raccolta, la registrazione e l'evasione delle richieste relative all'assistenza tecnica e alla fornitura dei materiali, nonché per dare evidenza ai tempi di evasione;
- K) ripetuti inadempimenti agli obblighi relativi all'assistenza tecnica e alla fornitura dei materiali o mancato rispetto, anche per una sola volta, dei termini previsti in tali articoli, se il ritardo è protratto per oltre 30 (trenta) giorni;
- L) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante;
- M) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della Stazione Appaltante;
- N) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- O) riscontro, dopo l'installazione delle macchine e nel corso del rapporto contrattuale, che le stesse o uno o più accessori non risultino adeguati alla produttività minima richiesta o che non siano in grado di fornire le prestazioni richieste nella scheda tecnica allegata.

2. Il contratto è risolto di diritto in caso di mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità finanziaria.

3. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

6. Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Amministrazione provinciale procederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione stessa avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Il corrispettivo dovuto per i servizi resi

fino a quel momento verrà liquidato solo nel momento in cui, incamerata la cauzione definitiva, l'Amministrazione provinciale dichiara l'insussistenza di ulteriori danni. In caso contrario l'Amministrazione provinciale può trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di totale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti, così come quantificati dall'Amministrazione stessa.

7. La risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, è comunicata all'Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

8. Nel caso in cui l'Appaltatore sospendesse unilateralmente il servizio aggiudicato, l'Amministrazione avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Appaltatore la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione.

9. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia agli artt. da 135 a 140 del D. Lgs. 163/2006

Art. 26 Recesso

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'Appaltatore tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al 10% (dieci per cento) delle prestazioni non ancora eseguite. Le prestazioni non ancora eseguite corrisponderanno alla somma degli importi come di seguito ottenuti:

- a. il "*canone di locazione offerto mensile*" indicato dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta economica moltiplicato per il numero dei mesi intercorrenti tra la data di comunicazione del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante e la scadenza naturale del contratto;
- b. gli "*importi mensili passaggi*" offerti dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta economica diminuiti del 15%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del presente Capitolato, moltiplicati per il numero dei mesi intercorrenti tra la data di comunicazione del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante e la scadenza naturale del contratto.

Art. 27 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC (Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti) o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui l'Appaltatore stesso non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

3. In caso di recesso verranno liquidate all'Appaltatore le prestazioni già eseguite ed il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

4. I prezzi rideterminati a seguito di eventuale revisione, si applicheranno a decorrere dal momento di accettazione delle nuove condizioni da parte della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, nelle more della stipulazione dei necessari atti modificativi del presente contratto.

Art. 28 Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.
2. Qualora l'Appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Stazione Appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'Appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 29 Disposizioni anticorruzione

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. A tal fine l'appaltatore dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.
5. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 30 Elezione di domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 31 Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e

l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento

Art. 32 Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.